Comune di Taurisano

(Prov. di Lecce)

Tel. 0833. 626411 / Fax 0833. 622442
info@comune.taurisano.le.it
www.comune.taurisano.le.it

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA DI PERSONE ANZIANE E DISABILI

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese per l'inserimento (di seguito definite retta) in strutture di soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali protette, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.
Il ricovero in struttura protetta rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.
L'integrazione della retta di inserimento viene garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti o a totale carico del soggetto interessato e/o parenti civilmente obbligati.

Art. 2
Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i cittadini che prima del ricovero risultano residenti nel Comune di Taurisano e per i quali si rilevano congiuntamente le seguenti condizioni:
- anziani ultrasessantacinquenni in condizioni di documentata non autosufficienza o che, parzialmente autosufficienti, vivono soli;
- disabili che per comprovati motivi non possono vivere nel loro ambiente familiare;
- valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) che individua l'inserimento in struttura protetta come migliore progetto assistenziale possibile per rispondere alle esigenze di cura della persona;
- l'utilizzo di tutte le risorse economiche (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali, le quali devono risultare insufficienti alla copertura del costo della retta anche tenuto conto della partecipazione dei parenti civilmente obbligati.

Art. 3
Cause di esclusione

1. Costituiscono motivo di esclusione dall'assunzione dell'integrazione della retta di inserimento:
a) la titolarità di risorse economiche (pensioni, indennità, risparmi e/o altre provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite) sufficienti al pagamento della retta;
b) l'esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 c.c.) in grado di garantire l'integrazione della retta;
c) la proprietà di beni immobili (esclusa la casa di abitazione), terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura.

2. Qualora i motivi di esclusione previsti al punto precedente dovessero verificarsi successivamente, il beneficiario subirà la sospensione del pagamento/integrazione della retta di ricovero.

Art. 4
Richiesta di impegnativa

1. Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta.
2. Il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio – sanitari del territorio per situazioni eccezionali.
3. Al fine dell'assunzione dell'impegnativa di spesa per il ricovero in struttura la persona anziana o disabile ospitata o da ospitare deve presentare al Comune, personalmente o tramite chi lo rappresenta, apposita richiesta corredata di:

- attestazione comprovante l'effettiva necessità di ricovero presso la struttura;
- documentazione atta a dimostrare le condizioni economiche.

4. A tal fine la richiesta dovrà essere completata con:
a) documentazione attestante la situazione economica dell'interessato e del suo nucleo familiare relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta. La dichiarazione deve attestare le eventuali disponibilità finanziarie (depositi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) ed i beni patrimoniali posseduti;
b) dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) dell'esistenza ed eventuale indicazione di donatari e/o dei soggetti civilmente obbligati (elencati all'art. 433 del Codice Civile) oppure della loro assenza;
c) dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
d) ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
5. Il Comune si riserva di effettuare in merito ogni ulteriore accertamento che ritenesse necessario.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente comporta rigetto dell'istanza.
7. In via del tutto eccezionale nel caso si verifichino condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria viene effettuata successivamente al provvedimento di assunzione dell'integrazione. Qualora a istruttoria completata si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero / rivalsa e, in ogni caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.
8. Il beneficiario o chi ne fa le veci ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, agli uffici comunali, ogni qualsivoglia variazione dei requisiti richiesti e dichiarati.

Art. 5
Concorso ai sensi dell'art. 433 Codice Civile

1. Nel caso in cui sia accertato che il richiedente ovvero la persona ospitata non possiede redditi sufficienti a coprire la retta dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ad intervenire ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C., nell'ordine ivi previsto e nella misura da stabilirsi secondo i criteri di cui all'art. 441 del C.C. salvo quanto disposto dal successivo articolo 7.
2. I soggetti civilmente obbligati di cui all'art. 433 del Codice Civile sono:
a) il coniuge;
b) i figli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi) e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
d) i generi e le nuore;
e) il suocero e la suocera;
f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
3. Gli obbligati di cui al precedente comma sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico / assistenziale dello stesso.
4. Degli obbligati di cui al comma 2 viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato; nel caso di più persone nello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte; qualora le quote versate siano insufficienti vengono convocati i parenti nel grado successivo fino ad accertare la possibilità che sia garantita all'assistito tutta la somma necessaria per l'integrazione della retta o, in alternativa, la necessaria assistenza.
5. Per la determinazione della misura degli alimenti si applica il principio della proporzionalità al bisogno dell'alimentando e alle condizioni economiche dell'obbligato, sempreché tutti abbiano tale capacità economica, sia pur diversamente graduata.
Qualora gli obbligati non sono concordi sulla misura di compartecipazione economica verrà chiesto l'intervento della competente autorità giudiziaria.

Art. 7
Situazione economica congiunti obbligati

1. Ai fini di cui al precedente art. 4 (*Richiesta di impegnativa*) le persone obbligate agli alimenti devono presentare al Comune di Taurisano specifica dichiarazione sostitutiva che attesti il loro reddito individuale.
2. L'Amministrazione Comunale, accertate le condizioni economiche, determina l'ammontare del concorso al pagamento della retta ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 8
Modalità determinazione concorso retta

1. Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione o in concorso con l'ospite , in base alla propria situazione economica determinata dal valore ISEE e nella percentuale di seguito riportata:

FASCIA VALORE I.S.E.E.	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DA PARTE DEI NUCLEI FAMILIARI FACENTI PARTE DELLA RETE DI SOSTEGNO
Da 10.000 a 20.000 euro	30,00%
Da 20.001 a 30.000 euro	50,00%
Da 30.000 euro in poi	Copertura totale differenza retta

Il concorso determinato come al presente articolo rimane costante anche in presenza del ricovero presso una struttura di più di un parente, salvo diversa valutazione della Giunta ai sensi del successivo art.12.

Art. 9
Garanzie patrimoniali

1. Qualora si accerti che l'interessato o chi ne fa le veci abbia fornito false o mendaci dichiarazioni oppure nel caso in cui abbia omesso di ottemperare all'obbligo di comunicare all'ufficio competente le variazioni di cui al punto 8 dell'art.4 del presente regolamento, l'amministrazione comunale si riserva di agire in rivalsa per il recupero delle somme dovute, calcolate a far data dal momento in cui sono venuti meno i requisiti previsti.

Art. 10
Aggiornamento annuale situazione economica

La situazione dell'assistito viene riesaminata a cura dell'Ufficio comunale competente dando luogo ad una nuova istruttoria nei seguenti casi:

a) su attivazione dello stesso ufficio ogni qual volta vengano acquisiti ulteriori elementi che potrebbero comportare una valutazione del caso diversa da quella iniziale;
b) su istanza dei soggetti civilmente obbligati corredata di documentazione relativa a nuovi e ulteriori elementi e idonea a far riconsiderare l'ammontare del contributo ad integrazione della retta;
c) su motivata richiesta dell'assistito.
2. Ai fini del riesame è facoltà del Responsabile dell' Ufficio comunale competente di richiedere alle persone obbligate agli alimenti la presentazione, in luogo della prescritta documentazione, di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione potrà effettuare accertamenti e adeguamenti anche d'ufficio, i quali verranno comunque svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte delle persone obbligate.

Art. 11
Assunzione di impegno

1. L'Ufficio competente acquisita la documentazione di cui ai precedenti articoli e la relazione sociale attestante la situazione socio-economica della persona, effettuati se del caso i necessari controlli, acquisite le dichiarazioni relative agli impegni degli interessati e constatato che il ricovero in struttura costituisce soluzione idonea per le necessità del soggetto, assume formale provvedimento di impegnativa di ricovero determinando nel contempo la misura degli oneri a carico del Comune.
2. All'atto del decesso dell'ospite per il quale il Comune ha assunto impegnativa di ricovero, la stessa Amministrazione comunale inviterà la struttura interessata a comunicare agli eredi nonché al Comune stesso eventuali depositi in numerario o a risparmio che fossero depositati presso la struttura.

Art. 12
Esonero temporaneo al concorso retta

1. L'Ufficio competente, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti o di loro congiunti tenuti agli alimenti, potrà adottare specifici provvedimenti di sospensione o riduzione temporanea dei concorsi dovuti, ai sensi del presente disciplinare, quando si verifichino circostanze tali da comprovare l'impossibilità per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti.

Art. 13
Entrata in vigore e disciplina dei casi esistenti

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione della sua adozione.